

CONSOB CONFERMA LA NON NECESSARIETÀ DELLA SCHEDA PRODOTTO (Nuovo regolamento Intermediari e Relazione illustrativa degli esiti della Consultazione)

Milano, 22 febbraio 2018

La Consob ha emanato il 16 febbraio 2018 il nuovo Regolamento Intermediari in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MIFID II).

Nell'ambito della consultazione avviata dalla Consob nell'estate 2017 concernente le modifiche al Regolamento Intermediari, **l'ACEPI aveva segnalato** le esigenze di coordinamento tra normativa europea e normativa domestica in tema di *disclosure* ed in particolare:

- ❖ che la recente evoluzione normativa (MIFID II, PRIIPS) si muove nella direzione (1) della standardizzazione e riduzione del numero dei documenti informativi messi a disposizione dell'investitore *retail*, per non generare confusione, e (2) più in generale, di privilegiare la qualità rispetto alla quantità delle informazioni fornite;
- ❖ il superamento della Comunicazione 2 marzo 2009, n. 9019104 sui prodotti finanziari illiquidi, in quanto l'informativa che tale Comunicazione raccomandava di includere nella "scheda prodotto" relativa ai singoli strumenti finanziari oggetto di operazioni deve ritenersi già inclusa nell'informativa precontrattuale, *in primis*, e nei KID, ove predisposti in relazione ai singoli prodotti;
- ❖ che in Germania - unico Paese UE dove esisteva un equivalente della "Scheda Prodotto" (*Produktinformationsblätter* o "PIB") - il legislatore ha espressamente previsto l'abolizione del PIB in vista dell'entrata in vigore della disciplina PRIIPS e, quindi, dell'uso del KID.

Nella “*Relazione Illustrativa Degli Esiti Della Consultazione*”, rispondendo alle osservazioni ricevute la Consob ha segnalato:

- A. con riferimento alle osservazioni generali in merito alle esigenze di coordinamento tra normativa europea e normativa domestica, che “*l’architettura normativa implementata a livello europeo assegna un ruolo prioritario all’attività interpretativa della Commissione UE e dell’ESMA*” e che le autorità nazionali sono sottoposte al meccanismo del “*comply or explain*”;
- B. con riferimento alle osservazioni specifiche in merito al superamento della “*scheda prodotto*”, che:
- ❖ non sussiste alcun obbligo di redazione della scheda prodotto¹,
 - ❖ è nella discrezionalità degli intermediari l’adozione degli strumenti ritenuti più adatti a informare i clienti, nel rispetto degli obblighi di *disclosure* derivanti da altre normative².

In buona sostanza la potenziale coesistenza tra KID e documenti informativi ulteriori (rispetto a quelli specificamente richiesti dalla normativa comunitaria), alla luce dell’entrata in vigore della normativa PRIIPS e MIFID II va risolta in termini di non obbligatorietà - e conseguente ridondanza - di documenti informativi d’identico contenuto, nella misura in cui i doveri di *disclosure* “*derivanti da altre discipline*” sono correttamente adempiuti dagli intermediari.

Si segnala infine che ACEPI aveva segnalato come continuare ad usare la scheda prodotto in vigenza del KID avrebbe comportato una serie di inefficienze e rischi quali (i) confusione e riduzione dell’attenzione negli investitori, (ii) assenza di standardizzazione e comparabilità delle informazioni relative agli strumenti, (iii) creazione di condizioni di concorrenza eterogenee tra i vari prodotti e ostacoli alla creazione di un mercato interno dei servizi e dei prodotti finanziari, e (iv) difficoltà interpretative e applicative in tema di obblighi degli intermediari.

¹ “*Si precisa innanzitutto che nell’ambito della Comunicazione Consob n. 9019104/2009 tale documento viene indicato quale possibile mezzo idoneo a veicolare l’informativa, anche in termini di costi, degli strumenti illiquidi, senza peraltro assumere carattere di obbligatorietà*”.

² “*Fermi restando gli obblighi derivanti da altre discipline (quale, ad esempio, la consegna del KID di cui al Regolamento PRIIPS), rimane in capo agli intermediari la facoltà di adottare gli strumenti ritenuti più adatti a informare i clienti, anche in merito ai costi connessi agli strumenti offerti, al fine di adempiere alla disciplina sui servizi di investimento, nel rispetto dell’obbligo generale di fornire informazioni chiare, corrette e non fuorvianti.*”